

CAMERA DEI DEPUTATI N. 640

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(RADICE)

DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(POLI BORTONE)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328,
recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da
fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993

Presentato il 1° giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nei giorni 23, 24 e 25 settembre si sono verificate nelle regioni del Nord precipitazioni piovose persistenti e di forte intensità.

In particolare nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta i predetti eventi meteorologici hanno assunto il carattere di vero e proprio nubifragio.

Al fine di consentire un intervento di primo sostegno alle predette regioni è stato emanato il decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, con il quale sono stati stanziati contributi straordinari a favore delle indicate regioni e sono state previste ulteriori misure d'intervento.

Il citato decreto-legge non è stato convertito nei termini utili ed il Governo lo ha reiterato prima con il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, e poi con il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, estendendo ad altre regioni l'intervento statale a causa dell'ondata del maltempo che ha colpito altre zone d'Italia.

Anche tali decreti-legge non sono stati convertiti nei tempi costituzionali.

In sede di reiterazione, pertanto, si presenta un nuovo testo che ha recepito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Si andrà di seguito ad illustrare tale testo indicando, prioritariamente, i danni subiti dalle regioni beneficiarie e le disposizioni contenute.

Liguria

Dai dati forniti dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, è emerso che nella regione Liguria dalle ore 01.00 del giorno 23 settembre alle ore 08.00 del giorno successivo l'ammontare delle precipitazioni è stato misu-

rato in 376 millimetri a fronte dei 420 millimetri dell'evento calamitoso verificatosi nello stesso periodo dello scorso anno sempre nella zona di Genova.

Nella stessa serata del 23 settembre è stato inviato presso la prefettura di Genova un nucleo di valutazione del Dipartimento della protezione civile, allo scopo di collaborare nell'attività di coordinamento dei soccorsi, nonché al fine di mantenere il continuo collegamento con la sala operativa del Dipartimento stesso.

Nella regione sono stati costituiti, attesa la gravità dell'evento, cinque centri operativi misti a Genova, Voltri, Bolzaneto, Masone e Pegli, allo scopo di coordinare gli interventi per i soccorsi e provvedere ad informare la popolazione sull'andamento del fenomeno.

Le eccezionali precipitazioni hanno provocato straripamenti lungo torrenti e rii minori, frane sull'autostrada A10 nel tratto Pegli-Voltri e in altre strade minori statali e provinciali.

Diverse frane si sono verificate, altresì, nei comuni di Ceranesi, Campomorone, Serra Riccò ed altri, mentre i danni subiti da cabine di distribuzione dell'ENEL hanno determinato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Nell'opera di soccorso hanno prestato la loro attività i Vigili urbani, i Vigili del fuoco, le forze della Polizia di Stato e dei Carabinieri, nonché le associazioni di volontariato e la Croce rossa.

Nell'Alta Val Varena e a Ceranesi, a causa di crolli lungo la viabilità principale, sono rimaste isolate alcune frazioni abitate da circa 250 persone, mentre nella Val Chiaravagna sono rimaste isolate per gli stessi motivi circa 1.200 persone, peraltro prontamente soccorse con vari mezzi.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli eventi meteorici hanno prodotto danni rilevanti, in particolare:

a collegamenti viari, che hanno subito interruzioni, per crolli, dei corpi stradali e degli attraversamenti dei corsi d'acqua;

a reti idriche e reti fognarie;

a numerosi edifici pubblici, invasi dalle acque e che hanno subito danni anche alle coperture;

alla rete idrografica delle zone ove si devono registrare l'erosione delle sponde, nonché il trasporto e l'accumulo di materiale nell'alveo dei corsi d'acqua con notevole riduzione delle portate degli stessi.

Inoltre notevoli danni sono stati subiti dalle abitazioni private e dalle attività produttive industriali, artigiane e commerciali.

Valle d'Aosta

Anche nella regione Valle d'Aosta si sono verificate nei giorni 23 e 24 e in parte del 25 settembre copiose precipitazioni piovose, che hanno provocato, soprattutto nelle regioni sud-orientali, fenomeni di frane, smottamenti e interruzioni nella rete viaria e l'isolamento di centri abitati a causa della impraticabilità delle vie di comunicazione del fondo valle.

Numerose vallate laterali sono state investite da gravi allagamenti.

La regione nella giornata del 24 è rimasta praticamente isolata anche sulle direttrici di grande comunicazione viaria che l'attraversano, a causa della chiusura del tunnel del Gran San Bernardo in entrambi i sensi e di quello del Monte Bianco nel senso dell'entrata in Italia. Danni si sono verificati anche nella linea ferroviaria che attraversa il fondovalle della regione.

A causa di tale grave situazione il presidente della regione, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla statuto speciale, con decreto in data 24 settembre 1993, ha dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio regionale.

Nella regione si è dovuta lamentare la morte di una coppia di anziani travolti nella loro macchina dalle acque esondate del fiume Dora Baltea all'altezza di Chambave.

È stato necessario evacuare alcune abitazioni nella località Stafal, nella Valle di Gressoney; si sono verificate, altresì, anche brevi interruzioni nell'erogazione della energia elettrica a causa di danni alle cabine di trasformazione nei comuni di Gressoney, Saint Jean, Pont Saint Martin, Valsavarenche.

I necessari aiuti alla popolazione sono stati assicurati dal centro di coordinamento dei soccorsi prontamente costituito.

Piemonte

Sempre nello stesso periodo che va dal 23 al 25 settembre scorso violente precipitazioni atmosferiche si sono abbattute nella provincia di Torino e nelle altre province della regione.

La provincia di Torino è stata quella maggiormente colpita dagli eventi meteorici. A seguito di interruzioni stradali dovute a frane e smottamenti, numerosi comuni e borgate sono rimasti isolati.

Numerosi corsi d'acqua, quali l'Orco, lo Stura di Lanzo e la Dora Baltea, hanno rotto gli argini in vari punti determinando vasti allagamenti ed interruzioni stradali; anche l'autostrada A5 Torino-Aosta e l'autostrada A4 Torino-Milano sono rimaste chiuse al traffico per tutto il giorno 25.

Sono rimasti isolati i comuni di Ribordone, Chialamberto, Groscavallo, Ronco Canavese e Valprato Soana, nonché numerose frazioni e borgate di altri comuni dove i corsi d'acqua esondate hanno asportato lunghi tratti di strade provinciali.

Hanno prestato la loro opera in tutto il territorio provinciale i Vigili del fuoco, i Carabinieri, le Guardie forestali dello Stato e volontari appartenenti al Soccorso alpino.

Il Dipartimento della protezione civile ha messo a disposizione della prefettura un elicottero CH47 per il trasporto di gruppi elettrogeni a Ronco Canavese e

Valprato Soana, mentre l'Esercito ha messo a disposizione 200 militari e numerosi mezzi per raggiungere i comuni e le località isolate, allo scopo di rifornirli di viveri, carburante e vestiario.

Molte delle località isolate sono rimaste prive di energia elettrica, mentre numerose famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni invase dalle acque.

La prefettura ha attivato interventi assistenziali e di prima necessità, istituendo due centri di coordinamento in Pont Canavese e Chialamberto.

Le copiose e violente precipitazioni atmosferiche abbattutesi nel territorio anche delle restanti province del Piemonte hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e ingenti danni a strade, colture, abitazioni e condotte idriche.

Lombardia

Gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Lombardia si sono verificati nei giorni 24, 25 e 26 settembre 1993, interessando particolarmente la parte nord-ovest del suo territorio.

Sono pervenute dalle prefetture di Varese, Pavia, Bergamo, Cremona e Milano segnalazioni di esondazioni di corsi d'acqua minori, con conseguenti allagamenti di campagne.

La prefettura di Milano ha attivato la sala operativa a seguito del rapido elevarsi del livello delle acque nella diga di Casano d'Adda. In via precauzionale sono state fatte evacuare le abitazioni limitrofe. Comunque, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche e ad interventi tecnici che hanno permesso un lento ma progressivo svuotamento del bacino, la situazione si è rapidamente normalizzata.

Particolare preoccupazione ha destato l'esondazione verificatasi in alcuni tratti del lago Maggiore.

Anche il lago di Como ha superato abbondantemente i livelli di guardia ed ha allagato la piazza antistante il lago.

Sempre in provincia di Como, nel pomeriggio del 26 settembre, materiale detri-

tico, distaccatosi dalle pendici montane sovrastanti il lago di Novate Mezzola, è precipitato nel lago causando un'onda anomala che ha danneggiato alcuni muretti di cinta delle abitazioni ed il molo sulla sponda opposta.

La provincia di Varese ha subito danni alla rete stradale a causa di vasti allagamenti.

Le abbondanti precipitazioni verificatesi il giorno 2 ottobre hanno provocato una frana di notevole proporzione che ha interrotto la strada statale n. 36 « del lago di Como e dello Spluga », asportando il corpo stradale e la galleria paravalanghe denominata « Conoia » con conseguente completa ostruzione della rete stradale.

Toscana

Gli eventi alluvionali si sono abbattuti sulla regione Toscana nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1993.

Le province che hanno subito danni sono quelle di Firenze, Pisa e Arezzo.

Si sono verificati sul territorio interessato ingrossamenti di corsi d'acqua con conseguente inondazione di centri abitati, di zone industriali e di campagne, interruzioni ferroviarie, stradali e di altri servizi pubblici.

I primi massicci interventi di soccorso alle popolazioni sono stati prontamente condotti dalle forze della protezione civile e locali.

Lazio

L'ondata di maltempo che ha colpito la regione Lazio si è verificata nei primi giorni del mese di ottobre.

Il Dipartimento della protezione civile, a seguito di richiesta del prefetto di Frosinone, ha messo a disposizione un elicottero per il sorvolo e la ricognizione delle zone interessate dal maltempo.

È stato, così, possibile accertare che la zona più colpita è la piana del Sacco.

Le intense precipitazioni hanno reso evidenti i grossi problemi collegati alla

regimentazione dei corsi d'acqua che attraversano aree territoriali altamente antropizzate e dove sono ubicati numerosi insediamenti produttivi.

In alcuni comuni, infatti, si sono verificate interruzioni del flusso idrico, che hanno causato problemi di carattere igienico-sanitario.

Friuli-Venezia Giulia

Nei giorni 25 e 26 settembre, 1, 2 e 3 ottobre, 6, 7, 8 e 9 ottobre 1993 si sono verificate nella regione Friuli-Venezia Giulia eccezionali avversità atmosferiche, che hanno provocato gravi danni e diffusi dissesti al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli insediamenti civili ed industriali.

Nel corso dell'emergenza sono stati effettuati i primissimi e più urgenti interventi a salvaguardia della pubblica incolumità e degli insediamenti.

In particolare, le intensissime precipitazioni dei giorni 25 e 26 settembre 1993 hanno provocato estesi allagamenti ed esondazioni di rogge e canali, causando gravi danni al regime idraulico ed agli insediamenti abitativi, nonché interruzioni e dissesti alla viabilità.

I più gravi casi di allagamento si sono verificati nei capoluoghi e nelle frazioni dei comuni di Trivignano, Santa Maria la Longa, Bicinicco, Buttrio e Palmanova.

Nei giorni 1, 2 e 3 ottobre e 6, 7, 8 e 9 ottobre 1993 si sono verificate ulteriori intensissime precipitazioni atmosferiche, che hanno complessivamente interessato l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Gli eventi hanno assunto particolare violenza nel settore orientale della regione, interessando i bacini del fiume Judrio e del torrente Versa, che nel volgere di poche ore hanno superato i livelli di guardia.

Il territorio della regione è stato, peraltro, colpito nella serata del 2 ottobre da una violenta tromba d'aria che si è abbattuta nei comuni di Villa Santina, Tolmezzo e Lauco, provocando l'abbattimento di nu-

merose piante di alto fusto, che a loro volta hanno determinato sia interruzioni varie che ostruzioni dei corsi d'acqua in piena. Il fenomeno atmosferico ha altresì causato lo scoperchiamento di un cospicuo numero di edifici civili ed industriali.

Gli effetti ed i danni causati dalle precipitazioni che si sono abbattute sulla regione hanno assunto connotati particolarmente gravi in quanto gli eventi alluvionali si sono susseguiti a distanza di pochi giorni e, quindi, hanno inciso su una situazione già notevolmente critica.

Recependo un emendamento parlamentare, i benefici di cui al presente decreto-legge sono stati estesi anche alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre-dicembre 1993.

In sede di conversione del decreto-legge decaduto sono pervenute, infatti, numerose segnalazioni da parte delle indicate regioni di ingenti danni sul territorio e sui beni pubblici e privati a causa delle violente precipitazioni abbattutesi nelle zone.

Il decreto-legge che si ripresenta con modificazioni si prefigge l'obiettivo di avviare, mediante ausili finanziari alle regioni per opere di propria competenza e finanziamenti ai vari Ministeri interessati per opere di competenza statale, la rilevante opera di recupero delle zone colpite dagli eventi alluvionali.

A tal fine, l'articolo 1 assegna per il 1993 un contributo straordinario di lire 75 miliardi per la regione Liguria, lire 75 miliardi per la regione Piemonte, lire 30 miliardi per la regione Valle d'Aosta, lire 4 miliardi per la regione Lombardia, lire 7 miliardi per la regione Toscana, lire 3,5 miliardi per la regione Lazio e lire 1,5 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, da utilizzare per gli interventi più urgenti nei comuni che le medesime regioni individuano quali danneggiati, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

È stata prevista la facoltà di individuare i comuni danneggiati entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge al fine di venire incontro alle richieste pervenute in tal senso dalle regioni. Si rileva, comunque, che, trattandosi di contributi che andranno ad integrare i bilanci delle amministrazioni locali interessate e delle comunità montane ed investendo problematiche connesse alla gestione del territorio, è sembrato più opportuno affidare tali incombenze alle regioni.

All'articolo 2, comma 1, è stato assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, di lire 5 miliardi per ogni regione a favore dei comuni che saranno individuati dalle predette regioni entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con l'articolo 3 si provvede a stabilire le priorità nella esecuzione degli interventi che vengono individuati:

nella riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idrauliche, fognarie ed igienico-sanitarie;

nella riparazione di opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale;

nel ristoro dei danni subiti dai beni mobili privati, stabilendo che per tale settore di danni la quota da stanziare non potrà superare il 30 per cento delle somme assegnate alle regioni.

Al comma 2 si consente agli enti beneficiari la possibilità che gli interventi siano gestiti direttamente.

È stato, altresì, disposto al comma 4 che, nell'ambito dei finanziamenti erogati alle regioni in base all'articolo 1, una quota pari a lire 32 miliardi, rispettivamente, per le regioni Liguria e Piemonte ed a lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta sia finalizzata agli interventi di manutenzione idraulica degli ecosistemi fluviali, già previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per quanto riguarda, poi, le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, i predetti contributi, ai fini della valutazione dei danni e dei fabbisogni finanziari, costituiscono integrazione degli stanziamenti già disposti a favore delle predette regioni con provvedimenti legislativi conseguenti agli eventi alluvionali dell'anno 1992.

L'articolo 4 consente agli enti territoriali di ricorrere all'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato nella misura del 50 per cento, sulla base di puntuali e precise procedure.

All'articolo 5 è prevista la possibilità per le regioni di delegare alle province la programmazione degli interventi da realizzare.

L'articolo 6 integra di lire 50 miliardi le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Tale integrazione è destinata alla realizzazione di interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nei comuni individuati ai sensi di quanto disposto negli articoli 1 e 2.

L'articolo 7 destina la somma di lire 100 miliardi nell'anno 1994 al ripristino delle autostrade e delle strade statali e provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali oggetto del presente decreto.

L'articolo 8 dispone stanziamenti per interventi di competenza statale. Infatti, con il comma 1 si autorizza la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994 per interventi a sostegno delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che hanno avuto impianti e attrezzature danneggiate o distrutte nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

Il comma 2 dispone il raddoppio dei contributi a fondo perduto da erogare alle imprese industriali che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi.

Il comma 3 dispone un'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994 a fa-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vore delle aziende agricole situate nei territori dei comuni che saranno individuati, ai sensi degli articoli 1 e 2, dalle regioni interessate dal maltempo.

Con tale norma si consente di derogare alle procedure di declaratoria dello stato di calamità naturale previste dalla normativa ordinaria, al fine di rendere più celere possibile l'erogazione dei conseguenti contributi.

Con il comma 4 si affida al prefetto competente per territorio l'utilizzazione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dagli articoli 1 e 2, del personale posto in cassa integrazione guadagni o in mobilità.

Il comma 5 autorizza la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione degli interventi urgenti diretti al ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa.

Il comma 6, infine, autorizza la spesa di lire 10 miliardi per interventi diretti al ripristino dei danni provocati dal maltempo al patrimonio culturale.

L'articolo 9 risponde ad una esigenza di controllo. Esso, invero, prevede l'obbligo per le regioni di inviare ogni sei mesi al

Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il presente decreto-legge.

Sui predetti interventi urgenti, altresì, potranno essere disposte eventuali ispezioni da parte del servizio tecnico ispettivo del Dipartimento della protezione civile previsto ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e disciplinato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51, recante il « Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza ».

L'articolo 10 assoggetta al controllo consuntivo, da parte della Corte dei conti, il complesso degli interventi previsti in materia di protezione civile dalla legge di riforma 24 febbraio 1993, n. 225. Si precisa, inoltre, che il controllo è esteso anche alla valutazione degli interventi sotto il profilo dei costi e dei risultati.

L'articolo 11 dispone la copertura finanziaria del decreto.

L'articolo 12 consente l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per interventi urgenti nel comune di Assisi per opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Gli articoli 1 e 2 autorizzano una spesa di lire 250 miliardi, suddivisa in ragione di lire 75 miliardi per la regione Liguria, lire 75 miliardi per la regione Piemonte, lire 30 miliardi per la regione Valle d'Aosta, lire 20 miliardi per la regione Lombardia, lire 20 miliardi per la regione Toscana e lire 5 miliardi, rispettivamente, per ciascuna delle regioni Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, quale contributo straordinario dello Stato diretto alla realizzazione degli interventi di prima emergenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

Gli indicati stanziamenti nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, dovranno essere ripartiti a seguito di una considerazione dei danni provocati dal maltempo oggetto del presente decreto e di quelli provocati dalle avversità atmosferiche dell'anno 1992, limitatamente alla tipologia degli interventi considerati nello stesso decreto.

Tale indicazione è ispirata ad una logica di ottimizzazione delle risorse disponibili e ad una valutazione di carattere tecnico, in base alla quale il costo per la ripartizione di un danno si abbassa di circa il 30 per cento se sul danno si interviene in un'unica soluzione.

I predetti contributi sono, in particolare, destinati, sulla base di priorità indicate nell'articolo 3, *in primis* alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie, alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica e, in misura che non può superare il 30 per cento delle somme totali destinate alla regione, al ristoro dei danni subiti dai beni mobili appartenenti a privati cittadini.

Nell'ambito dell'indicato stanziamento, una quota pari a lire 32 miliardi, rispettivamente, per le regioni Liguria e Piemonte e a lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta è stata finalizzata agli interventi di manutenzione idraulica degli ecosistemi fluviali previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, attribuendo ai predetti interventi priorità nell'ambito dei programmi previsti dal citato decreto-legge n. 148 del 1993.

Gli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 si configurano, come già accennato in precedenza, quale contributo straordinario diretto ad integrare le disponibilità già esistenti nei bilanci degli enti locali interessati.

L'entità complessiva dei danni, invero, risulta, dalle stime pervenute dalle prefetture interessate, di gran lunga superiore agli stanziamenti disponibili.

Allo stato, comunque, sono stati segnalati i seguenti danni nei centri maggiormente colpiti.

Regione Liguria

Il comune più colpito è quello di Genova, nel quale si sono valutati danni per lire 250 miliardi, per interventi diretti:

al ripristino degli alvei dei torrenti, delle strade e dei ponti;

alla messa in sicurezza dei versanti in frana ed alla bonifica montana;

alla ricostruzione del sistema fognario ed agli sgombri dei collettori secondari;

alla riparazione degli immobili.

A tali importi devono poi aggiungersi i danni ad opere di competenza statale che ammontano ad oltre 25 miliardi di lire.

Per quanto riguarda, poi, i comuni della provincia sono stati segnalati danni per oltre 50 miliardi di lire.

Regione Piemonte

Le province più colpite sono quelle di Novara, Alessandria, Torino, Vercelli ed Asti.

I danni sono stati stimati intorno a 800 miliardi di lire e riguardano in particolare danni alla viabilità, alle opere pubbliche ed alle infrastrutture private; estremamente necessaria risulta, inoltre, la messa in sicurezza dei versanti.

Regione Valle d'Aosta

Sono stati segnalati nella provincia di Aosta i seguenti danni:

viabilità	L.	40,8 miliardi
reti fognarie	»	38,3 miliardi
stabilizzazione versanti	»	100,2 miliardi
opere idrauliche	»	155,7 miliardi
infrastrutture private e varie	»	70,6 miliardi

TOTALE ... L. 405,6 miliardi

Regione Lombardia

Risultano colpite dal maltempo, seppure in maniera differente, tutte le province della regione.

L'ammontare complessivo dei danni subiti dalle opere di competenza regionale, sulla base di stime pervenute nella immediata emergenza dalle prefetture interessate e da alcuni comuni particolarmente colpiti dal maltempo, si attesta intorno ai 70 miliardi di lire.

A tale prima stima devono aggiungersi i danni ad opere di competenza statale.

Regione Toscana

I danni nella regione ammontano a circa 100 miliardi di lire.

Tale stima è approssimativa ed effettuata nella prima emergenza.

L'accertamento dei danni, tuttavia, è in corso ad opera degli organi tecnici competenti, al fine di determinare una stima più puntuale.

Regione Lazio

Nella regione Lazio le zone del territorio maggiormente colpite risultano quelle delle province di Frosinone e Latina dove i maggiori danni si sono verificati nel settore industriale.

Nella sola provincia di Frosinone la prefettura ha quantificato i danni subiti dai privati cittadini in lire 7 miliardi.

E in corso l'accertamento complessivo dei danni.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Dai sopralluoghi effettuati a cura della regione risulta una prima stima di danni pari a circa 80 miliardi di lire, comprensivi, tuttavia, dei danni subiti dalle infrastrutture industriali.

Regione Veneto

Sono state interessate soprattutto la provincia di Belluno, con oltre lire 56 miliardi di danni, la provincia di Vicenza, con oltre 17 miliardi di danni, la provincia di Rovigo e quella di Treviso a causa delle esondazioni di importanti corsi d'acqua.

Regione Sardegna

Per il maltempo dei mesi di ottobre e novembre 1993 la regione, che ha potuto concludere una fase importante dell'accertamento dei danni, li fa ammontare ad oltre lire 188 miliardi distribuiti su 30 comuni.

Regione Sicilia

La Sicilia è stata prima interessata da violenti nubifragi, quindi da mareggiate che hanno prodotto notevolissimi danni alle strutture costiere e ai ponti. Sono state interessate, con varia intensità, le province di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani.

Regione Puglia

In questa regione i danni si sono manifestati in modo più intenso nella provincia di Lecce ove, secondo notizie fornite nella immediatezza degli eventi, furono interessati 35 comuni per un ammontare di oltre lire 60 miliardi. Marginalmente è stata colpita anche la provincia di Brindisi.

* * *

L'articolo 4 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane mutui ventennali per il complessivo importo di lire 2.000 miliardi al fine di fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali in questione al settore delle opere pubbliche.

Per i suddetti mutui, la cui ripartizione da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è subordinata alla redazione da parte delle regioni di un piano provvisorio di interventi da sottoporre al parere delle autorità di bacino, è previsto il concorso dello Stato in misura del 50 per cento dell'onere stesso.

L'onere a carico dello Stato è valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 110 miliardi a decorrere dall'anno 1996. L'importo delle rate di ammortamento si determina in lire 110 miliardi annui, tenuto conto che, al tasso del 9 per cento annuo, attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, occorrono circa 0,11 lire per ammortizzare in venti anni il prestito di lire 1 (lire 1.000 miliardi x 0,10954648 = lire 109.546.480.000).

La rata in scadenza nel 1995 dovrà essere maggiorata di lire 76 miliardi per tenere conto degli interessi di preammortamento delle somme erogate nel corso del 1994 ipotizzando un periodo medio di dieci mesi:

$$\frac{11.000 \text{ mld} \times 9 \text{ per cento} \times 10 \text{ mesi}}{1.200} = \text{lire 76 miliardi} \\ \text{(in cifra tonda)}$$

* * *

Con l'articolo 6 si consente di utilizzare le risorse derivanti dai contributi per la Gescal, già destinate alla ricostruzione ed alla riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui ai decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992,

n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, anche per la realizzazione di interventi aventi medesime finalità conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

I finanziamenti stanziati nell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, individuati in una misura massima di 250 miliardi di lire, ulteriormente integrati di lire 50 miliardi nell'anno 1994, risultano sufficienti a coprire le ulteriori richieste che perverranno dalle regioni colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto. Invero, le richieste pervenute per eventi alluvionali pregressi ammontano a circa 32 miliardi di lire.

* * *

L'articolo 7 destina lire 50 miliardi all'ANAS e lire 50 miliardi alle province per la copertura dei maggiori oneri, anche per mutui, sostenuti per il ripristino rispettivamente delle autostrade e delle strade statali e provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'onere complessivo, valutato in lire 100 miliardi, si provvede a carico del maggiore introito per soprapprezzo affluito al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che presenta, ai fini della copertura finanziaria, le necessarie disponibilità.

* * *

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8, si rappresenta quanto segue.

Per le imprese industriali danneggiate è previsto uno stanziamento di 50 miliardi di lire per far fronte a maggiori esigenze di contributi a fondo perduto.

Nel campo dell'agricoltura va tenuto presente che nei territori delle regioni individuate agli articoli 1 e 2 i danni maggiori sono a carico delle strutture fondiarie, mentre quelli ai frutti pendenti sono di minore entità e più localizzati.

A fronte dei danni stimati dalle regioni si rende indispensabile attivare gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

In via d'urgenza, per l'applicazione dell'articolo 8, comma 3, del presente decreto-legge, che richiama gli interventi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è stata stanziata la somma di lire 125 miliardi ad integrazione del citato Fondo di solidarietà nazionale.

Nel settore dei trasporti i danni causati dai fenomeni alluvionali in data 23 e 24 settembre 1993 hanno interessato le ferrovie in concessione Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero e la ferrovia in gestione commissariale governativa Genova-Casella, provocando l'interruzione dell'esercizio ferroviario.

Sono di seguito sinteticamente descritti i danni subiti corredati da una prima stima di massima delle occorrenze necessarie al ripristino dell'esercizio.

Regione Piemonte

Le piogge torrenziali verificatesi nella regione Piemonte nei giorni 23 e 24 settembre 1993 hanno provocato la piena dei torrenti Stura ed Orco che ha travolto alcune opere d'arte e parte della sede ferroviaria delle linee in concessione SATTI Spa di Torino.

Egualemente gli stessi eventi alluvionali hanno causato frane e danneggiamenti alla linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero, in concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie Srl.

In dettaglio:

FERROVIA TORINO-CERES

Tratta Germagnano-Ceres

La piena del torrente Stura ha causato il crollo totale del ponte ad arco in calcestruzzo, a due luci di 17 metri, compresa la pila centrale, alla progressiva chilometro 37 + 320 e chilometro 37 + 401, nonché dell'argine a difesa del rilevamento ferroviario per circa 70 metri in corrispondenza della progressiva chilometro 39 + 345 a monte del ponte crollato.

Sono state segnalate erosioni alle fondazioni delle prime due pile del ponte a più luci alla progressiva chilometro 40 + 766, in località Mezenile. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle altre opere d'arte.

Le valutazioni delle opere occorrenti per il ripristino della sede ferroviaria e delle opere d'arte danneggiate o distrutte ammontano a lire 4.600 milioni in lavori.

FERROVIA DEL CANAVESE

Tratta Rivarolo-Pont

La piena del torrente Orco del 24 settembre 1993 ha provocato il crollo e l'asportazione della pila destra in alveo del ponte a tre luci, ciascuna di metri 27,4, in travata metallica continua, al chilometro 14 + 967.

La travata è rimasta apparentemente integra.

Tratta Settimo-Rivarolo

La piena del torrente Malone in località San Benigno, al chilometro 9910, dove si trova un'opera a 5 arcate per complessivi metri 79, ha causato fessurazioni negli archi in corrispondenza delle pile.

La valutazione degli interventi occorrenti ammonta a lire 355 milioni in lavori.

FERROVIA DOMODOSSOLA-CONFINE SVIZZERO

Le piogge, cadute in notevoli quantità, si sono protratte in zona dal 22 al 25 settembre 1993 ed hanno causato frane e smottamenti in

diversi tratti della linea con la necessità di urgenti interventi di ripristino per i quali la concessionaria, con dettagliata relazione, ha quantificato una spesa complessiva di lire 800 milioni in lavori. La natura degli interventi è dello stesso tipo già descritto per il ripristino della sede e dell'armamento delle due ferrovie sopra citate.

Regione Liguria

FERROVIA GENOVA-CASELLA

Le piogge cadute con carattere alluvionale nelle stesse giornate del 23 e 24 settembre 1993 hanno determinato la necessità di interrompere il servizio ferroviario a causa delle numerose erosioni della sede ferroviaria in diversi tratti della linea, su tutta la sua lunghezza, nonché uno smottamento di terreno a monte, al chilometro 6 + 165, che ha ostruito la sede.

La gestione governativa ha trasmesso un dettagliato elenco delle opere occorrenti per il ripristino della sede ferroviaria, comprendente il rafforzamento di scarpate a mezzo di gabbionate e rinterri, la ricostruzione di muretti di sostegno o contenimento del corpo stradale o della massicciata, il rifacimento di cunette e tombini, la revisione dell'armamento nei tratti di cui sopra, stimando un costo complessivo di lire 900 milioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, le occorrenze per poter fare fronte all'attuale fase di emergenza ed eseguire gli interventi indispensabili per il ripristino dell'esercizio ferroviario ammontano a lire 6.700 milioni in lavori per un fabbisogno globale, tenendo conto di spese generali ed IVA, pari a circa 8.000 milioni.

Si rappresenta tuttavia che tale stima riguarda i danni ad oggi rilevati, significando che il permanere di condizioni atmosferiche avverse potrebbe aggravare la situazione delle infrastrutture già danneggiate.

Si ritiene pertanto che il reale fabbisogno, a seguito di stime e rilevamenti dettagliati, possa quantificarsi in circa lire 10.000 milioni.

Risultano poi danneggiati ad una prima rilevazione edifici monumentali che necessitano di interventi di vario tipo, dalla deumidificazione al restauro delle opere pittoriche ed architettoniche.

Nella città di Genova la chiesa di Sant'Ambrogio è stata allagata fino ad un'altezza di metri 1,75; nella Commenda di Prè il campanile è stato danneggiato da un fulmine ed il tetto sottostante della chiesa è stato interessato dalla caduta dei massi.

La gran parte dei casi richiede di intervenire sui tetti e sul consolidamento degli intonaci degli affreschi e degli arredi fissi.

È stato danneggiato in modo notevole il ponte sul Bisagno, che richiede interventi urgenti onde scongiurare più gravi e pericolosi danni. Si è stimata una spesa di lire 1.000 milioni.

Calcolo dell'onere

	Spesa media (in milioni di lire)
Edifici interessati (ad una prima rilevazione) n. 10	400 = lire 4.000
Ponte sul Bisagno	1.000 = lire 1.000
	<hr/>
TOTALE	lire 5.000

* * *

Per quanto riguarda l'articolo 11, relativo alla copertura finanziaria, si fa presente che l'importo di lire 43 miliardi, già posto a carico del Fondo per la protezione civile nel decaduto decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, viene ora posto a carico dei pertinenti capitoli di spesa ai quali nel frattempo dette risorse sono state assegnate nel corso del 1993 con appositi decreti di variazione del bilancio.

A detto Fondo, tenuto conto dell'andamento delle esigenze di intervento straordinario, saranno inoltre assicurati ulteriori appositi finanziamenti in sede di ripartizione delle quote di gettito fiscale del cosiddetto « 8 per mille » dell'IRPEF, secondo le procedure stabilite dalla vigente legislazione.

Relativamente, poi, alla copertura finanziaria per lire 50 miliardi posta a carico del sopracitato Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, si fa altresì presente che lo stesso dispone delle risorse necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91, e 31 marzo 1994, n. 223.

Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994.

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, verificatasi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziata a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

ARTICOLO 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 3 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 5 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti compe-

tenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

ARTICOLO 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

ARTICOLO 7.

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ARTICOLO 8.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-

legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: « a lire 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a lire 20 milioni » e le parole: « non superi i 30 milioni. » sono sostituite dalle seguenti: « non superi i 60 milioni. ».

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

ARTICOLO 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

ARTICOLO 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su

edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici.*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

